

GIUSEPPE DAL FERRO

## LA LIBERTÀ RELIGIOSA\*

Nel 1948, dopo i massacri e i genocidi della seconda guerra mondiale, i popoli hanno trovato un accordo storico nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, nella quale si afferma che «ogni individuo ha diritto alla libertà di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione e credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti» (art. 18). Si veniva così a intraprendere una nuova stagione giuridica, dove al centro non era più la società come tale, ma l'uomo, con le incertezze giuridiche che ciò comportava. Nell'antichità erano abituali le grandi metafore, nelle quali il governante era pastore, nocchiero, auriga, tessitore, medico. L'individuo rimaneva un soggetto sottomesso totalmente all'arbitrio del potere. Giuseppe Capograssi ebbe a scrivere in tale occasione che si voltava pagina nella convivenza civile<sup>1</sup>.

Perché, ci chiediamo, la libertà religiosa è stata collocata in quella occasione in un posto centrale? È sufficiente ritenere ciò dovuto alla *Shoah*? Il vescovo Clemente Riva<sup>2</sup> fa osservare che in ogni uomo c'è un nucleo interiore, una individualità, radice dell'identità e di tutti i diritti. Proprio perché la forza originaria dell'uomo è nella capacità di trascendere le cose e di aspirare all'infinito, la libertà religiosa è parte integrante, anzi è base profonda dei diritti umani. In un articolo Ernesto Galli Della Loggia, parlando di fatti di intolleranza verso la religione, scrive che la libertà religiosa ha rappresentato storicamente l'origine (e la condizione) di tutte le libertà civili: «La libertà religiosa – egli afferma – vuol dire alla fine null'altro che la libertà della coscienza, cioè il non essere obbligati per nessuna ragione ad abbracciare idee o comportamenti contrari ai dettami

\* Comunicazione letta il 27 marzo 2014 nell'Odeo Olimpico.

<sup>1</sup> Cit. in GIUSEPPE DAL FERRO, *Libertà e culture. Nuove sfide per le religioni*, Padova, Messaggero, 1999, p. 5.

<sup>2</sup> CLEMENTE RIVA, in Aa.Vv., *Diritti umani e libertà religiosa in Europa per la pace e nello spirito di Helsinki*, Atti del convegno di Venezia, 3-6 febbraio 1988, Regione del Veneto (ed.), Venezia, Marsilio, 1989, p. 226.

accettati nel proprio foro interiore. Che è appunto la libertà di autodeterminarsi: e pertanto anche di parlare, di scrivere, di discutere a sostegno delle proprie convinzioni, così come di ascoltare quelle altrui e magari farsene convincere. Insomma, libertà religiosa da un lato e dall'altro libertà di opinione e di parola – che sono i due pilastri della libertà politica – vanno all'unisono»<sup>3</sup>.

Vediamo tale argomento nel diritto internazionale, nella coscienza della Chiesa e nella prassi attuale in Europa e in Italia.

### Nel diritto internazionale

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* ha subito interpretazioni riduttive nel tempo. Nel periodo della guerra fredda in Unione Sovietica essa fu ridotta a libertà di culto, con molte restrizioni. Sappiamo come in quegli anni la contrapposizione Occidente e Unione Sovietica era spesso fra diritti civili e diritti sociali, i secondi vantati dall'Unione Sovietica. Ecco perché il diritto internazionale ha maturato una serie di documenti sull'argomento: *Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione fondata sulla religione o il credo* (1981), il settimo principio dell'*Atto finale di Helsinki* (1975), le successive conferenze di Belgrado (1978), Madrid (1983), Vienna (1989)<sup>4</sup>.

Nella *Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza* si evidenziano tre impegni: rispetto, promozione, difesa della religione (artt. 2; 4). La libertà religiosa non può essere ridotta a semplice libertà di culto e include la libertà di manifestarsi pubblicamente. Nel documento di Vienna si parla dei diritti delle comunità religiose ai luoghi di culto, all'organizzazione, ai contributi volontari, alle scelte dei propri ministri, all'acquisto dei libri sacri (art. 16). Il diritto internazionale precisa anche i limiti: il rispetto della libertà di coscienza e di religione altrui e del codice penale.

Molti Stati riconoscono nelle loro Costituzioni la libertà religiosa come espressione della dignità umana e come valore da promuovere senza divenire confessionali. C'è una convergenza comune sui diritti umani, destinata ad allargarsi sempre più. Essa risponde, secondo il cardinale Pietro Pavan, a tre motivazioni di fondo: una certa sfiducia sul potere conoscitivo della ragione nel conoscere i rapporti con Dio e nel giudicare la religione come vera; la necessità di agire nel plu-

<sup>3</sup> ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA, *Una libertà minacciata*, «Corriere della sera», a. 138, n. 130 (2 giugno 2013), p. 1.

<sup>4</sup> Cfr. DAL FERRO, *Libertà e culture...*, cit., pp. 30-31.

ralismo e di promuovere la tolleranza; la consapevolezza della dignità che ogni persona rivendica anche in campo religioso<sup>5</sup>.

Circa la possibilità della società nei confronti del diritto di espressione, i documenti internazionali, come già riferito, così si esprimono: «La libertà di manifestare la propria religione o convinzione può essere soggetta solo alle limitazioni previste dalla legge e necessarie alla protezione della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della salute o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali degli altri» (articolo 1 del documento *Eliminazione di ogni forma di intolleranza*). L'affermazione mette in guardia gli Stati dall'entrare specificamente in questa materia, assegnando loro la tutela della pace sociale, che singoli e gruppi sono chiamati a rispettare.

È di conseguenza legittima, da parte della società politica, la tutela dell'ordinata convivenza nella vera giustizia e della custodia della pubblica moralità<sup>6</sup>. Forme di intervento sono: provvedere all'uguaglianza giuridica dei cittadini, reprimere gli abusi su persone, difendere l'ordine pubblico come mezzo per perseguire il bene comune e vigilare su eventuali strumentalizzazioni a fini di interesse privato. Tutto questo perché «non esiste solo il diritto alla libertà, a tutte le fondamentali libertà; esiste anche un profondo dovere di essere liberi e di conservare e promuovere la libertà, specialmente quella così delicata e significativa che è la libertà religiosa»<sup>7</sup>.

## Nella coscienza della Chiesa

Non ci soffermiamo sulle radici bibliche della libertà religiosa, riconducibili alla dignità dell'uomo e all'insegnamento di Gesù. Pensiamo invece al difficile cammino storico di questo diritto e al dibattito avvenuto nel Concilio Vaticano II. Quando pensiamo che nell'arco di un secolo la libertà religiosa passa da negata ad affermata come valore (*Sillabo* di Pio IX e Concilio Vaticano II), evidentemente è necessario contestualizzare tale percorso.

a) *Difficoltà del passato*. San Tommaso d'Aquino parlando dell'omicidio affermava che «l'uomo quando pecca si allontana dall'ordine della ragione e quindi decade dalla dignità umana [...] così in basso da essere a livello delle bestie, così da poter essere adoperato in uti-

<sup>5</sup> Cfr. PIETRO PAVAN, *Scritti/1. L'anelito dell'uomo alla libertà*, a cura di FRANCO BIFFI, Roma, Città Nuova, 1989, p. 148.

<sup>6</sup> CONCILIO VATICANO II, *Dignitatis humanae. Dichiarazione sulla libertà religiosa*, Vaticano, 1965, n. 7 (cfr. *Enchiridion Vaticanum*, I, Bologna, EDB, 1981, nn. 1063-1065).

<sup>7</sup> CLEMENTE RIVA, *Esposizione e commento*, in *La libertà religiosa nel Vaticano II*, a cura di JÉRÔME HAMER e CLEMENTE RIVA, Leumann-Torino, ElleDiCi, 1966, p. 212.

lità di altri». Di conseguenza può essere ucciso se ciò è bene per la società<sup>8</sup>. Paolo III nella bolla *Sublimis Deus* (1537) afferma che gli *indios* e tutti gli altri popoli, che in futuro verranno scoperti dai cristiani, non possono essere privati della libertà e della loro proprietà, perché «chiunque possiede la natura umana ha anche l'attitudine a ricevere la medesima fede»<sup>9</sup>. Sono due affermazioni che indicano la difficoltà a conciliare la libertà con la verità. Fino al Concilio Vaticano II il problema era che non si potevano accordare gli stessi diritti alla verità e all'errore. La seconda difficoltà era che la libertà religiosa sembrava porsi contro la missione evangelizzatrice della Chiesa e in difesa delle ostilità da parte degli Stati moderni verso la Chiesa, ritenuta un nemico. Si possono spiegare perciò le titubanze della Chiesa di fronte a una libertà religiosa proclamata contro la religione stessa.

b) *Dibattito conciliare*. La dichiarazione *Dignitatis humanae* del Concilio Vaticano II è stata la più dibattuta e la più contrastata. In essa si afferma che «la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa»; essa «si fonda realmente nella stessa dignità della persona umana». Tale libertà è degli uomini, che «devono aderire alla verità una volta conosciuta e ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze»<sup>10</sup>. Si dice che i diritti riguardano le persone, mentre la verità appartiene all'ordine morale e quindi al dovere di tutti di ricercare la verità. Si precisa che il diritto «perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa [...] qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia»<sup>11</sup>.

Il documento conciliare si dilunga nel descrivere i vari settori della libertà religiosa e parla dei limiti che essa ha nel suo esercizio. Parlando degli Stati afferma che «va riconosciuta la libertà più ampia possibile e [...] non deve essere limitata, se non quanto e in quanto è necessario»<sup>12</sup>. La dichiarazione, dall'articolo n. 9 in poi, vede nella Rivelazione divina la conferma (non il fondamento) della libertà religiosa. Essa perciò riguarda tutti, non solo i cristiani<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. LXIV (*Dell'omicidio*), a. 2.

<sup>9</sup> LOUIS VERECKE, *Da Guglielmo d'Ockham a sant'Alfonso de' Liguori. Saggi di storia della teologia morale moderna 1300-1787*, Cinisello Balsamo (Milano), Paoline, 1990, pp. 501-532.

<sup>10</sup> CONCILIO VATICANO II, *Dignitatis humanae...*, cit. (cfr. *Enchiridion Vaticanum...*, cit., I, nn. 1045-1046).

<sup>11</sup> *Ivi*, n. 1046.

<sup>12</sup> *Ivi*, n. 1063.

<sup>13</sup> *Ivi*, nn. 1069 ss.

## La libertà religiosa in Europa

Il dibattito oggi si è spostato sulla laicità dello Stato. Su tale tema si confrontano due concezioni, quella francese «negativa» e quella statunitense «positiva». La Francia non discrimina alcuna religione, anche se con una legge del 1905 afferma la neutralità dello Stato e l'esclusione dell'efficacia pubblica di ogni religione nello spazio comune, riducendo la libertà religiosa a libertà di coscienza. Gli Stati Uniti invece riconoscono la libertà religiosa secondo una laicità inclusiva, che accetta le varie fedi e le promuove con imparzialità per il bene della società<sup>14</sup>.

Gli Stati moderni si muovono fra questi due modelli, riconoscendo talvolta a una religione, sociologicamente prioritaria, condizioni particolari, senza cadere in discriminazioni. Il problema è se lo Stato di diritto possa prescindere dalla verità e dall'etica: «Esso riceve – scrive mons. Mario Toso – dall'esterno, dalla società civile pluralista e armonicamente convergente, l'indispensabile misura di conoscenza e di verità circa il bene dell'uomo e dei gruppi sociali»<sup>15</sup>. La razionalità sembra insufficiente ad assicurare a un Paese una vita pacifica e democratica ed ha bisogno di una energia vitale, di un *ethos* condiviso, provenienti dalle fedi personali e dall'appartenenza comunitaria. Le religioni diventano così un «capitale sociale». «Lo Stato, come apparato, come insieme di procedure – continua mons. Toso – garantisce di conseguenza alle fedi personali e alle comunità religiose la possibilità di offrire la loro proposta di vita buona, regolandole nel loro libero confronto democratico pubblico e plurale»<sup>16</sup>.

Alcuni autori mettono in discussione le categorie stesse su cui si regge la laicità negativa, intesa come separazione degli ambiti privato e pubblico. Stefano Zamagni e Pierpaolo Donati ritengono «pubblico» il luogo dove si raffrontano i valori dell'esistenza ed Enrico Ber- ti parla di «beni relazionali», che sono beni comuni emergenti dalle relazioni sociali, costituiti dalle stesse relazioni<sup>17</sup>. Benedetto XVI nella *Caritas in veritate* (2009) rafforza tali riflessioni affermando che l'esclusione della religione dall'ambito pubblico come, per altro verso, il fondamentalismo religioso, impediscono l'incontro tra persone e la loro collaborazione per il progresso dell'umanità e rendono impossibile un dialogo profondo e la proficua collaborazione fra la

<sup>14</sup> Cfr. FABRIZIO CASAZZA, *Libertà religiosa e laicità, tra cronaca, leggi e magistero*, Roma, Città Nuova, 2012, pp. 38-44.

<sup>15</sup> MARIO TOSO, *Prefazione*, in CASAZZA, *Libertà religiosa e laicità...*, cit., p. 6.

<sup>16</sup> Ivi, p. 7.

<sup>17</sup> Cit. in CASAZZA, *Libertà religiosa e laicità...*, cit., pp. 52-53.

ragione e la fede religiosa<sup>18</sup>. In caso contrario si arriva allo scetticismo e al laicismo.

A parte il dibattito accennato è da ricordare che a tutt'oggi il 70% della popolazione mondiale vive in Paesi che impongono pesanti limitazioni alla libertà religiosa e praticano persecuzioni, discriminazioni e forme di intolleranza. Persecuzioni vuol dire carcerazioni, torture, confische dei beni, distruzione della casa, condanne a morte, esclusioni da cariche pubbliche, divieto di pubblicità. In Messico la libertà di religione è libertà di culto; in Arabia Saudita non si può celebrare, né possedere altro libro sacro diverso dal Corano, perché si profana la terra sacra; in Cina non si possono nominare vescovi; in Corea del Nord è mandato ai campi di concentramento chi diffonde la Bibbia. Altre limitazioni sono in Malaysia, nelle Maldive, in Nigeria, in Pakistan<sup>19</sup>.

Ecco perché è indispensabile ritornare all'art. 18 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, il quale parla di libertà di cambiare religione, di scegliere, di manifestare e svolgere attività di carattere religioso. Ci sono quindi stereotipi ideologici da superare per la salvaguardia di tale diritto. Lo Stato non concede, ma riconosce la religione e la rispetta, evitando pericolose ingerenze o strumentalizzazioni.

Una evoluzione del concetto di laicità è presente anche in Francia. Nel 2003 Jacques Chirac istituì una commissione sotto la direzione di Bernard Stasi (1930-2011) per riflettere sul come attuare il principio di laicità, avendo come base la legge del 1905. Il problema era stato sollevato dal velo a scuola delle ragazze musulmane. Si è arrivati nel 2004 ad abolirlo. Nel testo del rapporto Stasi la laicità è definita «pietra angolare del patto repubblicano», imperniata «su tre valori indissociabili: libertà di coscienza, uguaglianza davanti alla legge delle opzioni spirituali e religiose, neutralità del potere politico»<sup>20</sup>. Circa i simboli religiosi, si afferma, è indispensabile procedere caso per caso: non sono proibiti in sé, ma lo è la loro ostentazione con carattere rivendicativo. Ci dev'essere uno spazio pubblico condiviso<sup>21</sup>. Nel 2005 fu presentata al Senato francese, da oltre cento docenti universitari, una petizione di interpretare la laicità in senso positivo. Su tale linea si collocano tre discorsi del presidente Nicolas Sarkozy a Roma (2007), a Riad (2008) e a Parigi (2008). Nell'ultimo discorso il

<sup>18</sup> BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate. Lettera enciclica sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità*, Roma, Libreria Vaticana, 2009, n. 56.

<sup>19</sup> Cfr. CASAZZA, *Libertà religiosa e laicità...*, cit., p. 14.

<sup>20</sup> Ivi, p. 46.

<sup>21</sup> Ivi, p. 47.

presidente affermava che non ci si può privare del patrimonio di Dio, dell'uomo e della società e parla di «laicità aperta» alla religione<sup>22</sup>.

In Europa ci sono numerosi modelli: in Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia c'è un regime di religione ufficiale; separazione assoluta c'è in Francia e Olanda; in Germania, Italia, Spagna e nei Paesi dell'Europa dell'Est si riconosce l'uguaglianza delle religioni pur concedendo particolari prerogative a una confessione o religione ampiamente maggioritaria nel Paese<sup>23</sup>.

### Un caso anomalo: l'Italia

L'Italia è ancora priva di una legge sulla libertà religiosa, non essendo approdati a norme dello Stato ben tre disegni di legge. Nel 1980 il Consiglio dei Ministri con Giulio Andreotti tentò un testo senza esito. Nei due Governi di Romano Prodi (1997 e 2006) non si arrivò al Parlamento. Successivamente si è avuto l'*iter* del disegno di legge n. 618 della senatrice Magda Negri (2008), ma il procedimento non è approdato al Parlamento. Ci sono molti problemi aperti legati alla disparità uomo e donna, alla poligamia, alle scelte alimentari, al riposo festivo e alla legislazione mortuaria. C'è poi la mancanza di una gerarchia nell'Islam e nel Buddismo<sup>24</sup>.

La Costituzione del 1948 aveva dichiarata la centralità della libertà religiosa e della laicità dello Stato, affermando il dovere di soddisfare le esigenze religiose dei cittadini, in un quadro di eguaglianza e di intervento positivo. Con due articoli in particolare (artt. 7 e 8) aveva precisato il rapporto con la Chiesa cattolica e con le altre fedi. Nella Costituzione, secondo Carlo Cardia, «lo Stato laico sociale non spinge la religione nella dimensione privatistica, la accoglie nella sfera sociale, riconoscendole un ruolo positivo, accordandole diritti e prerogative»<sup>25</sup>. Tale formulazione costituzionale italiana è diventata modello di riferimento per molti Stati europei, soprattutto dopo il 1989. In questi anni non sono mancate in Italia leggi su temi particolari con riferimento alla libertà religiosa, quali la tutela dei lavoratori, l'ordinamento della Rai Tv aperto alle confessioni religiose, l'ordinamento penitenziario, la disciplina militare, il servizio sanitario, la scuola e la famiglia<sup>26</sup>. Nel 1985 ci fu la riforma del Concordato con la Chiesa

<sup>22</sup> Ivi, pp. 48-51.

<sup>23</sup> Ivi, p. 43.

<sup>24</sup> Ivi, p. 23.

<sup>25</sup> CARLO CARDIA, *Per una legge organica sulla libertà religiosa*, «Credere oggi», 192, XXXII (novembre-dicembre 2012), p. 97.

<sup>26</sup> Ivi, pp. 99-100.

cattolica. La mancanza però di una legge organica sulla libertà religiosa portò a conseguenze negative, in quanto le «Intese» con i vari culti e religioni, previste dall'art. 8 della Costituzione, vennero concesse con un sistema pattizio, cioè di concessione, secondo una legge fascista ancora in vigore sui culti ammessi (1929)<sup>27</sup>. La Corte costituzionale nel 1998 è intervenuta sull'argomento, stabilendo che il «principio di laicità [...] implica non indifferenza dello Stato dinanzi alla religione, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»<sup>28</sup>.

Sul versante europeo il Trattato di Lisbona (2009) afferma: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione, convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione e la propria convinzione individualmente e collettivamente, in pubblico e in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti»<sup>29</sup>.

Lo Stato italiano si trova perciò davanti alla necessità di approvare una legge per assicurare spazio pubblico alle religioni, che sono anima ed *ethos* della società.

## Dibattito attuale

Il dibattito attuale sotteso all'approvazione di una legge sulla libertà religiosa si articola principalmente su tre questioni: la *laicità* dello Stato, lo *spazio pubblico* da concedere alle religioni, il confronto fra *diritti soggettivi e oggettivi* con un riferimento all'Islam.

Sul versante della *laicità* si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo con un'articolata giurisprudenza, anche se non aveva competenza sull'argomento, non essendo esso incluso nell'art. 9 della Convenzione europea, di cui è garante<sup>30</sup>. I pronunciamenti hanno riguardato lo scioglimento dei partiti politici in Turchia e i simboli religiosi in Svizzera, Francia e Turchia. Le interpretazioni della Corte sono risultate restrittive circa il diritto di manifestare le proprie convinzioni e di usare i simboli religiosi ritenuti proselitismo aggressivo<sup>31</sup>. Le ultime dichiarazioni sembrano in fase di revisione di tale atteggiamento, anche perché il Trattato di

<sup>27</sup> Ivi, p. 105.

<sup>28</sup> Cit. in CASAZZA, *Libertà religiosa e laicità...*, cit., p. 20.

<sup>29</sup> Ivi, pp. 23-24.

<sup>30</sup> Cfr. PAOLO CAVANA, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Laicità e libertà religiosa*, a cura di MARIA VITTORIA NODARI, Vicenza, Rezzara, 2013, pp. 103-105.

<sup>31</sup> Ivi, pp. 108 ss.



Lisbona riconosce il ruolo pubblico delle Chiese. È in discussione soprattutto l'uso del criterio della laicità al di fuori della Francia e della Turchia. In ogni caso è indispensabile sviluppare una laicità positiva, che riconosca e promuova le religioni, senza discriminazioni, per attingere da esse uno stimolo continuo, un riferimento ai valori, e così da evitare un pericoloso pragmatismo funzionalista.

Sul versante dello *spazio pubblico*, che compete alle religioni, non vi è dubbio che lo Stato debba agire in modo neutrale quando entra nella sfera giuridica dei suoi cittadini comprimendone la libertà di azione (imparzialità amministrativa); assai diverso è asserire che nello spazio pubblico, luogo della società civile, caratterizzato da una pluralità di visioni e di apporti, si debbano far tacere le diverse appartenenze (anche religiose) a favore dell'azzeramento dei valori di riferimento. Equivarrebbe assumere, come criterio, l'agnosticismo, anch'esso frutto di una determinata cultura<sup>32</sup>. Pensiamo alle implicanze sui temi etici, sul diritto di famiglia<sup>33</sup>.

Sul versante dei *diritti soggettivi e oggettivi*, osserviamo come la libertà religiosa si collochi oggi in un contesto plurale. Pericoloso potrebbe essere abbandonare, al processo di secolarizzazione in atto, la soluzione della convivenza fra religioni, perché si finirebbe con l'accentuare la «religione soggettiva», riducendo il fenomeno religioso all'insignificanza sociale. Lo Stato sarebbe poi costretto a darsi una «religione civile» per esigenze etiche. Ciò pone in primo piano il dialogo fra le religioni presenti in uno Stato e la loro capacità di offrire insieme contributi significativi per i valori di riferimento, per un'armonica convivenza, per una responsabilità etica e per la pace. Le identità di ogni religione vanno rispettate in quanto costitutive delle identità personali e collettive. Ciò non toglie che si possano trovare punti comuni e convergenze da esprimere e valorizzare nel dibattito sociale e nello spazio pubblico e una convivenza armoniosa nel rispetto delle diversità religiose<sup>34</sup>.

La linea da seguire è il metodo del confronto, che richiede il superamento dei pregiudizi, l'abbandono degli integralismi, l'«equilibrio riflessivo», come sostiene il filosofo statunitense John Rawls. Nel pluralismo deve prevalere la «ragionevolezza», che è disponibilità ad ascoltare gli altri, mettendo in discussione le proprie convinzioni, senza pretese di monopolio della verità, dimenticando che essa sto-

<sup>32</sup> Cf. LORENZA VIOLINI, *Libertà e spazio pubblico in Europa*, in *Laicità e libertà religiosa*, cit., pp. 98-100.

<sup>33</sup> Ivi, pp. 100-102.

<sup>34</sup> GIUSEPPE DAL FERRO, *Orientamenti emersi dal convegno*, in *Laicità e libertà religiosa*, cit., p. 153.

ricamente non si manifesta mai totalmente ed ha una natura comunionale<sup>35</sup>.

Sul versante infine del rapporto fra diritti soggettivi e oggettivi è noto come nell'Islam fondamento dei diritti non sia la dignità dell'uomo ma il Corano. L'uomo ha ricevuto un mandato da Dio di essere guida delle creature verso l'unità di Dio e i diritti provengono da tale relazione con l'Assoluto<sup>36</sup>. I diritti quindi oggettivi prevalgono su quelli soggettivi e la *shari-'a* sancisce la disuguaglianza di diritti della donna e dei non musulmani<sup>37</sup>. Risulta necessario favorire lo sviluppo globale di tutti i popoli nell'abbandono delle forme di coercizioni personali, in nome di principi astratti, essendo centrale l'uomo, il quale, proprio perché «relazionale», si apre ed accetta le regole della convivenza sociale. Sappiamo come i Paesi islamici non hanno partecipato allo sviluppo del pensiero europeo e trovano estranea la stessa *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*<sup>38</sup>. L'Europa tuttavia a sua volta ha la necessità di uscire dall'ambiguità nell'applicazione concreta di tali diritti.

## Conclusione

Il problema centrale rimane quello sociale. La secolarizzazione e il pluralismo culturale stanno provocando un indebolimento valoriale, per cui la democrazia tende a diventare procedurale, «guscio vuoto», priva di un adeguato contenuto valoriale. Vivere il pluralismo religioso può portare a un lento scivolamento verso una religione soggettiva e all'insignificanza sociale della religione stessa.

Emerge pertanto l'importanza della formazione, il cui cardine è da un lato lo sviluppo di una identità aperta al dialogo e al confronto, e dall'altro una disponibilità di collaborare con tutti, nel rispetto delle diversità, per la ricerca di obiettivi comuni. La libertà religiosa è perciò condizione per lo sviluppo della religione come responsabilità personale e della democrazia come promozione di tutto l'uomo e di ogni uomo<sup>39</sup>.

<sup>35</sup> Cfr. ROBERTO GATTI, *Libertà religiosa e democrazia*, in *Laicità e libertà religiosa*, cit., pp. 89-91.

<sup>36</sup> Cfr. BANI SADR, *Le Coran et les droits de l'homme*, Paris, Maisonneuve et Larose, 1989.

<sup>37</sup> Cfr. ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM, *Il Corano, la shari'a e i diritti umani. Fondamenti, carenze e prospettive*, «Concilium», 26 (1990), n. 2, pp. 235-236.

<sup>38</sup> Cfr. MASSIMO CAMPANINI, *Crisi e rinascita della democrazia nel mondo arabo: continuità e fratture*, in *Democrazie a confronto*, a cura di MARIA VITTORIA NODARI, Vicenza, Rezzara, 2012, pp. 147-151.

<sup>39</sup> Cfr. PAOLO VI, *Populorum progressio. Lettera enciclica sullo sviluppo dei popoli*, Vaticano, 1967, n. 14 (cfr. *Enchiridion Vaticanum*, II, Bologna, EDB, 1981<sup>12</sup>, n. 1059).